

IVA

L'adesione al servizio di consultazione delle efatture

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Master di specializzazione

LABORATORIO OPERATIVO SULLE RIORGANIZZAZIONI SOCIETARIE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il servizio di conservazione e consultazione delle fatture elettroniche offerto dall'Agenzia delle entrate stenta a decollare tra **necessari adeguamenti dell'infrastruttura informatica** e correzioni in corso d'opera a seguito delle **segnalazioni del garante della privacy** (da ultimo, **provvedimento n. 9451049 del 7 agosto 2020**). Ma andiamo con ordine.

Con il [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 524526 del 21 dicembre 2018](#) venivano modificate le modalità dettate dal precedente [provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018](#), con cui l'Agenzia memorizza e rende disponibili in consultazione agli operatori Iva, o agli intermediari dagli stessi delegati, le fatture elettroniche emesse e ricevute nonché, ai consumatori finali, le fatture elettroniche ricevute.

In particolare, è stata prevista una specifica funzionalità, disponibile all'interno dell'area riservata **“Fatture e corrispettivi”**, per consentire agli operatori Iva - o un intermediario appositamente delegato - ovvero al consumatore finale di **aderire espressamente al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”**.

Con successivi provvedimenti è stato disposto, tra l'altro, lo slittamento di alcuni termini connessi al servizio di consultazione in argomento, stabilendo che la funzionalità di adesione al suddetto servizio fosse resa disponibile **dal 1° luglio 2019 fino al 31 ottobre 2019, preservando, in questo periodo transitorio, la consultazione da parte degli operatori Iva** di tutte le fatture emesse e ricevute dalla data di entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica (**1° gennaio 2019**).

Si ricorda, inoltre, che **l'articolo 14 D.L. 124/2019**, intervenendo sull'[articolo 1 D.Lgs. 127/2015](#) - recante la disciplina della *“Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati”* - **ha previsto nuovi termini per la memorizzazione delle fatture elettroniche e ha disposto che i dati contenuti nelle fatture possano essere utilizzati dalla Guardia di finanza e dalla stessa Agenzia delle entrate per:**

- l'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria e
- le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali.

Il richiamato [articolo 14 D.L. 124/2019](#) stabilisce, allo stesso tempo, che l'Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza, **sentito il Garante per la protezione dei dati personali**, debbano adottare **idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati** mediante la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità alle disposizioni del **Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016** e del **D.Lgs. 196/2013**.

Poiché sono ancora **in corso le attività di implementazione tecnica e amministrativa** per attuare le predette disposizioni normative, come da intese con il Garante per la protezione dei dati personali, con il [provvedimento prot. n. 311557 del 23 settembre 2020](#) è stata disposta un'ulteriore proroga fino al **28 febbraio 2021** del periodo per effettuare **l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici**.

Al fine di strutturare la funzionalità di adesione e consentire ai contribuenti che intendano aderire al servizio di **poter consultare la totalità dei file delle fatture emesse/ricevute fino al 1° luglio 2019** (data di disponibilità della funzionalità di adesione) **e per il periodo previsto per effettuare l'adesione stessa (dal 1° luglio 2019 al 28 febbraio 2021)**, l'Agenzia delle entrate **procede alla temporanea memorizzazione dei file delle fatture elettroniche e le rende disponibili in consultazione** al cedente/prestatore, al cessionario/committente e agli intermediari da questi delegati. Al cessionario/committente **consumatore finale**, su richiesta, **a decorrere dal 1° marzo 2020 sono rese disponibili in consultazione le fatture elettroniche ricevute**.

La **mancata adesione al servizio** di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici **comporta la cancellazione dei file** memorizzati nel periodo transitorio **entro 60 giorni dal termine del periodo per effettuare l'adesione**.

La **consultazione e l'acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici**, servizio offerto dall'Agenzia delle entrate nell'ambito del quale la stessa opera in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali **in nome e per conto del titolare** e accessibile previa adesione al servizio, **è consentita anche agli intermediari** individuati dall'[articolo 3, comma 3, del D.P.R. 322/1998](#) **appositamente delegati dal cedente/prestatore o dal cessionario/committente**. Il conferimento/revoca della delega è effettuato con le modalità di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 5 novembre 2018. L'intermediario delegato al predetto servizio è abilitato **anche alla consultazione dei dati delle fatture transfrontaliere**.

Segnaliamo infine che, nell'ottica di efficientamento del processo di fatturazione elettronica e recependo le istanze degli operatori, con il [provvedimento prot. n. 311557/2020](#) è stata prevista una **nuova funzionalità per i soggetti che utilizzano un canale "web service"** per lo scambio dati con il Sistema di Interscambio (Sdi), in grado di **produrre un report di quadratura**

delle fatture elettroniche e delle notifiche scambiate tra quest'ultimo e il soggetto, in qualità esso sia di ricevente, sia di trasmittente.

La nuova funzionalità prevede anche **un servizio per il reinoltro delle fatture elettroniche e delle notifiche che non sono state recapitate al soggetto.**

La funzionalità di reinoltro riferita a file fatture che si trovano nello stato di “Impossibilità di recapito”, comporterà, al buon esito dell’operazione di reinoltro, **l’impostazione automatica della data di consegna con la data di ritrasmissione**, rilevante quindi ai fini fiscali.

In altri termini, nell’ipotesi di ritrasmissione delle fatture in mancato recapito la data di ricezione di quest’ultime è rappresentata dalla data in cui la fattura elettronica è stata **ricevuta dal sistema del soggetto che richiede la ritrasmissione**.